



## GIUNTA COMUNALE DI AREZZO

G.C. n. 21

Riferimenti Archivistici: O 05 - 20130000001

### VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 23/01/2013

**OGGETTO: L.R. n. 52/2012. Disposizioni urgenti attuazione D.L. n. 201/2011 e D.L. n. 1/2012 e modifiche L.R. n. 28/2005. Adeguamento normativa comunale in materia di liberalizzazione di vendita di stampa quotidiana e periodica.**

**Presidente:** AVV. GIUSEPPE FANFANI

**Segretario:** DOTT. MARCELLO RALLI

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla trattazione dell'argomento

Cognome e nome	Carica	Presente
Giuseppe Fanfani	Sindaco	1
Stefano Gasperini	Vice Sindaco	2
Lucia De Robertis	Assessore	-
Marco Donati	Assessore	3
Franco Dringoli	Assessore	4
Pasquale Giuseppe Macri	Assessore	-
Stefania Magi	Assessore	5

### LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che le riforme normative in materia di commercio e di erogazione di servizi, avvenute nel corso degli ultimi anni, hanno imposto una rilettura complessiva della normativa di pianificazione e regolamentare di competenza dell'Amministrazione locale, anche alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria;

**Ricordato** in particolare che, con l'approvazione del il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, vengono introdotte disposizioni e principi di carattere innovativo fondati sulla liberalizzazione delle attività economiche mediante l'eliminazione di contingenti numerici, distanze ed altri elementi di ostacolo alla libertà di concorrenza fra le imprese;



**Rammentato** che fra i principi del suddetto D.L. n. 223/2006 vanno annoverati quelli espressamente richiamati dall'art. 3, nonché quelli esplicitati nell'art. 1: "Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi 1 e 2 della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro";

**Atteso** che la norma statale sopra citata, la cui competenza è circoscritta alla "tutela della concorrenza" e per questo legittima (vedasi anche sentenza 443/2007 Cost.) ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e), dichiara incompatibili con l'ordinamento comunitario e con i principi costituzionali in materia di libertà di impresa, fra gli altri, i seguenti limiti:

- rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
- limitazioni quantitative di assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore merceologico alimentare e non alimentare;
- il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;

**Considerato** che il D.L. n. 223/2006 imponeva già l'obbligo di adeguamento ai principi e alle disposizioni in esso contenuti sia per le Regioni, sia per gli Enti Locali, per quanto di loro competenza, fissando il termine del 1 gennaio 2007 e definiva il campo di applicazione delle disposizioni e dei principi sopra citati, nelle attività commerciali di cui al d.lgs. 114/1998 ed alle attività di somministrazioni di alimenti e bevande;

**Considerato** inoltre che mentre la giurisprudenza amministrativa dichiarava l'applicabilità del D.L. n. 223/2006 anche all'attività commerciale di vendita della stampa quotidiana e periodica, nella Regione Toscana permaneva comunque in vigore la disciplina autorizzatoria di tale vendita, come stabilito ancora oggi dalla L.R. 28/2005 e succ. mod., che hanno fatto prudentemente attendere circa l'emanazione di una normativa comunale avente ad oggetto la liberalizzazione del settore;

**Dato atto** che la giurisprudenza amministrativa (recenti sentenze di Tribunale Amministrativo Regionale e del Consiglio di Stato) come sotto riportate, a titolo di chiarimento interpretativo, si è pronunciata in senso liberalizzatorio della vendita della stampa quotidiana e periodica:

***TAR Sardegna – Sentenza n. 196/09, depositata il 17/02/2009.***

Estratto delle considerazioni di diritto circa l'applicabilità di un limite di distanza fra punti vendita:



## GIUNTA COMUNALE DI AREZZO

Come esattamente osservato dalla ricorrente, la norma di cui all'art. 4 della legge regionale n. 49 del 1986, che impone il rispetto della distanza minima di 700 metri tra le edicole nei comuni superiori ai 20.000 abitanti, è volta a garantire alle imprese del settore della distribuzione di giornali e riviste dai rischi economici derivanti da una più ampia concorrenza. Si tratta, in effetti, di una norma che deroga ai principi comunitari in materia di concorrenza tra le imprese e di libertà di stabilimento (di cui all'art. 43 del Trattato UE), prevedendo una forma di ingiustificata restrizione all'ingresso di nuovi soggetti economici nel mercato di cui trattasi (per la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia CE in punto di interpretazione di tali principi comunitari si vedano, tra le tante, le sentenze 6 novembre 2003, causa C-243/01, Gambelli; e 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04, C-360/04, Placanica; sez. II, 13 dicembre 2007, causa C-465/05, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana). La norma regionale, inoltre, non trova sostegno né in motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, né in quelli di sanità pubblica, che secondo l'art. 46 dello stesso Trattato UE consentono ai singoli stati membri di introdurre particolari legislazioni restrittive. Si deve pertanto concludere nel senso che l'art. 4 della legge regionale n. 49 del 1986 deve essere disapplicato in quanto contrastante con la disposizione dell'art. 43 del Trattato UE.


Alla medesima conclusione si giunge, d'altronde, anche sul piano della legislazione statale dettata in tema di tutela della concorrenza (e quindi nell'ambito della potestà legislativa riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, il cui esercizio si impone anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale: si veda, da ultimo, Corte Cost., sent. n. 411/2008). L'art. 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto che le attività commerciali individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, siano svolte senza "il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio". Il settore della distribuzione e vendita dei giornali non si sottrae all'ambito di applicazione della norma citata, non solo perché si tratta, come è evidente, di attività commerciale ma anche per un argomento di stretto diritto positivo. Infatti, l'art. 3, cit., del d.l. n. 223/2006, richiama le attività commerciali soggette al d.lgs. n. 114 del 1998, dalle quali non sono escluse le attività di vendita di giornali e riviste. Di ciò si trova indiretta conferma nell'art. 13 del d.lgs. n. 114/1998 il quale esclude le rivendite di giornali dall'applicazione delle sole disposizioni di cui al titolo II del decreto, ma non dalle restanti.

***Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6060/2008, depositata il 09/12/2008.***

Estratto delle considerazioni di diritto. Il CdS conferma, nel principio, l'estensibilità generale dell'applicazione del D.L. 223/2006. Nel caso, trattasi di stampa gratuita.

...va condiviso l'assunto del Giudice di primo grado secondo cui la legislazione recente è orientata, proprio ai fini della tutela della libertà di concorrenza, alla rimozione di alcuni limiti regolamentari alle attività produttive e commerciali, quali parametri numerici e distanze minime tra esercizi. Tanto nelle esigenze di conformazione all'ordinamento comunitario e, quindi, per l'affermazione dei principi di libertà di iniziativa economica che vi fanno capo e sono altresì insiti nel sistema costituzionale italiano.

Invero, le disposizioni di cui all'art. 3, lett. b), del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito in L. 4.8.2006 n. 248, in quanto rivolte all'eliminazione del rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio, sono espressione del principio di libertà di concorrenza, che è applicabile non solo alle attività commerciali individuate nel D.L.vo n. n. 114/1998 e di somministrazione di alimenti e bevande ma anche a tutte quelle attività economiche che una specifica norma G.C. n. 21 del 23/01/2013



legislativa statale o regionale non sottopone a specifica regolamentazione. Tra queste attività è senz'altro compresa quella della distribuzione della stampa...;

**Considerato** che, circa la legittimità della presente deliberazione, la giurisprudenza amministrativa, in merito al primato del principio comunitario sulle norme interne, ha stabilito che ciò implica *“la disapplicazione di qualsiasi disposizione della legislazione nazionale in contrasto con una norma comunitaria, indipendentemente dal fatto che sia anteriore o posteriore a quest'ultima”* (Corte Giustizia 09/09/03, Causa C-198/01) e che ciò è stato ampliato dal Consiglio di Stato (sentenza n. 430/2001) che sancisce: *“il contrasto della normativa nazionale con le norme del trattato istitutivo della Comunità europea (...) comporta la legittima disapplicazione nel caso concreto delle norme nazionali, sia da parte dell'autorità amministrativa sia dal quella giurisdizionale, senza che occorran norme statali di ricezione o integrazione”*.

**Considerato** altresì che la L.R. Toscana 7 febbraio 2005 n. 28 *“Codice del Commercio – T.U. in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti* e succ. mod. prevedeva il regime dell'autorizzazione per l'avvio dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, sia nella forma del punto vendita esclusivo, sia nella forma del punto vendita non esclusivo e stabiliva all'art. 28 che l'Amministrazione comunale emanasse un atto di programmazione sulla base degli indirizzi regionali di cui all'art. 27 della stessa legge, al fine del rilascio delle stesse autorizzazioni;

**Rilevato** che recentemente la stessa Regione Toscana con la L.R. 28 settembre 2012 n. 52, recante *“Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005”*, ha introdotto una diversa disciplina, in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica, così articolata:

1) modifica all'art. 24 della L.R. n. 28/2005 in materia di punti non esclusivi, eliminando il requisito di superficie minima per le medie strutture e per gli esercizi di vendita di libri;


2) sostituzione dell'art. 25 della L.R. n. 28/2005 in materia di esercizio della attività di vendita, mantenendo la necessità dell'autorizzazione, attribuendo la competenza al rilascio della stessa al SUAP competente per territorio, anziché al comune ed eliminando il riferimento alla programmazione comunale di cui all'art. 28 ed introducendo i seguenti criteri:

a) salvaguardia della parità di trattamento alle diverse testate; mediante un adeguato spazio espositivo;

b) qualificazione, sviluppo e migliore funzionalità della rete di vendita in funzione del miglioramento del servizio da rendere al consumatore ed al fine, altresì, di assicurare a tutti i consumatori, comprese le persone disabili, la facilità di accesso ai punti di vendita;

c) sviluppo di nuove funzioni della rete di vendita, al fine della promozione turistica e culturale del territorio.

3) abrogazione dell'art. 27 concernente gli indirizzi regionali per la definizione della programmazione comunale di cui all'art. 28;



4) abrogazione dell'art. 28, concernente la programmazione comunale di nuove autorizzazioni per punti esclusivi e non esclusivi.

**Ritenuto** che questa Amministrazione intende perseguire i principi di liberalizzazione del settore, non solo per garantire i diritti di libertà di impresa, ormai acclarati anche per il settore della vendita della stampa, ma anche per tutelarsi di fronte a richieste di avvio attività che non sarebbero compatibili con la regolamentazione comunale attualmente in vigore ma che troverebbero sicuramente soddisfazione di fronte ad un Tribunale Amministrativo, con rischio di un pregiudizio economico in capo all'Amministrazione stessa;

**Ritenuto** di lasciare comunque immutata la facoltà dell'Amministrazione Comunale di prevedere localizzazioni su area pubblica, per la realizzazione di chioschi a destinazione specifica (vendita di stampa quotidiana e periodica), la dove si reputi conveniente uno sviluppo mirato della rete di vendita, tramite procedure ad evidenza pubblica, per la scelta del titolare della concessione di suolo pubblico;

**Ritenuto** che, basandosi l'attuale normativa comunale in materia disciplina dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica su un presupposto di concertazione con le Associazioni di categoria e che è pertanto opportuno fare precedere uguale concertazione, anche all'atto di adeguamento della normativa comunale ai principi e alle disposizioni in tema di liberalizzazione, lasciando spazio ai soggetti coinvolti nella concertazione, per osservazioni e tenendo conto se possibile delle esigenze espresse dalle categorie;

**Dato atto** che è stata espletata la suddetta concertazione con le associazioni di categoria del commercio in data 14 dicembre 2012, durante la quale questo Ente, tramite l'Ufficio S.u.a.p. e Sviluppo Economico, ha relazionato sull'evoluzione normativa nel corso degli anni ed in particolare sulla legislazione regionale toscana, sulla giurisprudenza amministrativa recente e sulla necessità di adeguarsi da parte di questa Amministrazione;

**Rilevato** che le associazioni di categoria, nel corso dell'incontro, hanno preso atto della non procrastinabilità dell'adeguamento della normativa comunale sulla vendita della stampa, ai principi di liberalizzazione in materia ed hanno convenuto sulla necessità di esplicitare i criteri enunciati nell'art. 25, terzo comma della L.R. n. 28/2005, come modificato dalla L.R. n. 52/2012;

**Ritenuto** pertanto di prevedere ed esplicitare i citati criteri., come risulta dalla concertazione con le associazioni di categoria, stabilendo che per il rilascio dell'autorizzazione è necessario che il titolare si impegni a rispettare complessivamente i criteri medesimi, come risulta dal dispositivo del presente atto;

**Ritenuto** conseguentemente di adeguare la normativa comunale circa la vendita della stampa quotidiana e periodica, nel senso di liberalizzare la stessa, in quanto:

- viene eliminato il numero massimo di punti vendita esclusivi e non esclusivi,
- viene eliminato l'obbligo del rispetto della distanza minima tra punti vendita;
- viene dichiarata la disapplicazione e l'inefficacia del Piano di localizzazione dei punti esclusivi di vendita ed i criteri per l'insediamento dei punti non esclusivi, adottato con atto del C.C. n. 27 del 25 febbraio 2005;



## GIUNTA COMUNALE DI AREZZO

**Visto** l'articolo 117 della Costituzione il quale dispone *“I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”*;

**Visto** l'articolo 29, comma 2, della legge 241/90 il quale dispone: *“Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”*;

**Visto** il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, in particolare, visto l'art. 83 bis, rubricato *“Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi”* che, per i medesimi motivi legati all'esigenza di liberalizzazione delle attività economiche già sopra esplicitati, sancisce la libertà di avvio dell'attività di distribuzione carburanti e la liberalizzazione delle attività e servizi integrativi a questa afferenti, fra i quali rientra sicuramente il commercio al dettaglio in genere, compresa la vendita della stampa:

**Richiamata** la L.R. n. 28/2005 *“Codice del Commercio – T.U. In materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”*, come modificata dalla L. R. n. 52/2012 ed in particolare gli artt. 23 e ss.;

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore del Progetto Suap e Sviluppo Economico, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Ritenuto** che nella fattispecie in esame non è necessario richiedere il parere di regolarità contabile;

**Visto** l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché l'art. 62 del vigente Statuto del Comune di Arezzo;

**Con votazione unanime;**

### DELIBERA

di provvedere, per le motivazioni di cui alle premesse, in attuazione della L.R. n. 52/2012, che apporta modifiche alla L.R. n. 28/2005, alla liberalizzazione della vendita della stampa quotidiana e periodica all'interno del territorio comunale, disponendo l'abrogazione della normativa comunale contenuta nel Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica e criteri per l'insediamento dei punti vendita non esclusivi, adottato al C.C., con deliberazione n. 27 del 25 febbraio 2005, adottando conseguentemente le disposizioni contenute nei successivi capoversi;

di lasciare comunque immutata la facoltà dell'Amministrazione Comunale di prevedere localizzazioni su area pubblica, per la realizzazione di chioschi a destinazione specifica (vendita di stampa quotidiana e periodica), la dove si reputi conveniente uno sviluppo



mirato della rete di vendita, tramite procedure ad evidenza pubblica, per la scelta del titolare della concessione di suolo pubblico;

di dare atto che l'esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, rimane regolamentata dagli art. 23, 24, 25 e 26 del Codice del Commercio, di cui alla L.R. n. 28/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

di dare atto che l'apertura ed il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Servizio Progetto Suap e Sviluppo Economico di quest'Amministrazione, tenendo conto in particolare dei criteri elencati all'art. 25, terzo comma della L.R. n. 28/2005;

di esplicitare i sopra citati criteri, a seguito di quanto scaturito dalla concertazione con le associazioni di categoria, come di seguito descritto:

a) salvaguardia della parità di trattamento alle diverse testate, mediante un adeguato spazio espositivo (scaffali, bacheche, vetrine ecc.) , che non dovrà risultare inferiore a mq. 10;

b) qualificazione, sviluppo e migliore funzionalità della rete di vendita, in funzione del miglioramento del servizio da rendere al consumatore ed al fine, altresì, di assicurare a tutti i consumatori, comprese le persone disabili, la facilità di accesso ai punti vendita, mediante tutte quelle misure ed accorgimenti utili allo scopo:

1) spazi privati per la sosta temporanea di veicoli per la clientela;

2) eliminazione di eventuali barriere architettoniche mediante scivoli e passerelle stabili o rimovibili;

c) sviluppo di nuove funzioni della rete di vendita, al fine della promozione turistica e culturale del territorio, previa sottoscrizione di apposito protocollo con l'Amministrazione Comunale, con il quale il titolare si impegna a svolgere almeno una di queste attività:

1) disponibilità alla distribuzione di materiale turistico gratuito messo a disposizione dal Comune o da altri Enti pubblici ed a fornire informazioni di carattere turistico e/o di pubblica utilità a turisti e cittadini;

2) vendita di piantine, guide ed altre pubblicazioni turistiche edite dal Comune o da altri Enti pubblici;

3) messa a disposizione del pubblico di un punto di accesso ad Internet.


di dare atto che pertanto che i soggetti richiedenti il rilascio di autorizzazione per l'apertura, il trasferimento ed il subingresso di un punto vendita esclusivo o non esclusivo di vendita di stampa quotidiana e periodica dovranno:

1) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 13 della L.R. n. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

2) avere la disponibilità di locali in regola con la destinazione urbanistica e con le vigenti disposizioni igienico – sanitarie o di apposita concessione qualora il punto di vendita sia collocato su suolo pubblico;

3) essere titolari di esercizio di cui all'art. 24, primo comma, lett. da a) ad f), qualora si tratti di punto di vendita non esclusivo;

4) sottoscrivere l'impegno a rispettare il criterio di cui alla lettera a) ed almeno uno dei criteri di cui alla lettera b) previsti dall'art 25 della L.R. n. 28/2005, come esplicitati nella presente deliberazione;



## GIUNTA COMUNALE DI AREZZO

5) sottoscrizione di apposito protocollo con l'Amministrazione Comunale, , con il quale il titolare si impegna a svolgere almeno una delle attività di cui alla lettera c), previste dall'art. 25 della L.R. n. 28/2005, come esplicitate nella presente deliberazione;

di dare atto che per quanto non previsto si applicano le normative regionale e nazionali vigenti e le altre norme di settore.

MMA/ai

**Il Segretario**

DOTT. MARCELLO RALLI



**Il Presidente**

AVV. GIUSEPPE FANFANI